

# ANACAP

Associazione Nazionale Aziende Concessionarie  
Servizi Entrate Enti Locali

## **Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica**

Audizione di ANACAP - Associazione Nazionale  
Aziende Concessionarie Servizi Entrate Enti Locali -

---

martedì 19 novembre 2013

Via Cicerone 28 - 00193 Roma  
Tel. 06 36002812 - 06 36001374  
06 3611274 - Fax 06 3611265  
Internet: [www.anacap.it](http://www.anacap.it) - e-mail: [info@anacap.it](mailto:info@anacap.it)  
Cod. Fisc. 80116850589

E' avvertita da tempo la necessità di una riforma che disciplini in maniera sistematica la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali degli enti locali. L'ormai ultracentenario R.D. 14/4/1910 n. 639, ancorché potenziato dal rinvio al titolo secondo del DPR n. 602/1973, non può più costituire la base normativa diretta a disciplinare con efficacia un'attività tanto essenziale per l'ente locale. Occorre, quindi, mettere mano ad un *corpus* normativo nuovo che regolamenti le varie fasi dell'azione esecutiva, garantendo sia la celerità e l'efficienza del procedimento, sia la posizione del debitore esecutato.

In questo contesto è necessario rimuovere ogni ostacolo che impedisca al Comune ed al suo concessionario di accedere agli archivi informatici della P.A., vanificando tutte le attività propedeutiche. Non vi è spiegazione logica al fatto che l'agente della riscossione ( dipendente Equitalia ) possa accedere all'anagrafe tributaria e pari accesso sia inibito al funzionario del Comune che deve recuperare crediti d'imposta dell'Ente, in danno di contribuenti che rimangono inadempienti, perché convinti della incapacità dell'ente di escutere i propri debitori.

L'urgenza di tale riforma si impone ancor più alla luce dell'art.50 del Decreto 69/2013 che ha prorogato al 30 dicembre 2013 la fuoriuscita di Equitalia dal sistema. Tale proroga, che sarà inesorabilmente seguita da un'altra, ed il contestuale blocco della esternalizzazione dei servizi di accertamento e riscossione, hanno un senso se nei prossimi mesi si varerà la riforma della riscossione coattiva mediante ingiunzione e se si emaneranno nuove regole a disciplina della gestione esternalizzata dei servizi tributari.

A tal proposito occorre che il Governo ed il Parlamento indichino con chiarezza se Equitalia debba uscire dal settore della riscossione delle entrate degli Enti locali ed, in caso negativo a quali regole deve informare la sua attività .

Nella delega fiscale all'esame di codesta On.le Commissione si prevede che le autonomie locali, nella gestione delle loro entrate, possano disporre delle competenze tecniche, organizzative e specialistiche in materia, accumulate presso le aziende del gruppo Equitalia, anche attraverso un riassetto organizzativo del gruppo stesso. Da ultimo ( poco prima che approdasse in Aula alla Camera dei Deputati ) l'art. 10 della legge delega ha subito una modifica che snatura i principi della riforma. E' stato aggiunto al punto 6) dell'art.10, comma 1, lettera c) un periodo a mente del quale “*gli enti locali possono riscuotere i tributi e le altre entrate con lo strumento del ruolo in forma diretta o con società interamente partecipate ovvero avvalendosi, in via transitoria e nelle more dell'organizzazione interna degli enti stessi, delle società del gruppo Equitalia...omissis...*”

Equitalia, dunque, non lascia: raddoppia. E sì, perché mentre prima poteva divenire affidataria del servizio di riscossione delle entrate degli enti locali solo “*a seguito di procedimento ad evidenza pubblica*” (vedasi riforma della riscossione del 2003), ora diventa affidataria senza gara.

La previsione di consentire ai Comuni l'utilizzo del ruolo, è una simulazione in quanto essi non sono in condizioni, per mancanza di personale (l'ufficiale della riscossione non è previsto in nessuna pianta organica) e di mezzi, di gestire la riscossione coattiva con tale strumento. Saranno inevitabilmente costretti ad “*avvalersi*” di Equitalia in via transitoria, ovvero senza limiti temporali, il che, letto in forma dissimulata, significa per sempre.

A ns. avviso, Equitalia può (e deve) rimanere sul mercato, ma nel rispetto dei principi di competitività, certezza e trasparenza, proclamati nella prima parte dell'art. 10 della legge delega.

Se l'emendamento del Governo è stato dettato da comprensibili ragioni sociali prevalenti sulle regole della concorrenza, tali ragioni devono valere per tutti.

E' auspicabile che il Senato espunga dal testo della delega la disposizione suindicata per evitare una evidente contraddizione con i principi enunciati dalla stessa norma, nonché ingiustizie manifeste, disparità di trattamento e procedure di infrazione da parte dell'Europa. Nel rispetto del principio di imparzialità, parità di trattamento si assegni a tutti gli operatori nel settore della riscossione pari possibilità. Se la riscossione a mezzo ruolo deve essere una modalità non alternativa all'ingiunzione, che si dia la possibilità alle società private iscritte all'albo di utilizzarlo, così come lo hanno utilizzato per anni le società esattoriali.

Insomma, se il problema è quello dei 1500 esuberi di Equitalia o di qualche altro soggetto, la soluzione non può essere quella di costituire percorsi diversi, violando le regole della concorrenza e del mercato e, men che mai, quella di mortificare e depotenziare l'attività delle società private del settore, che di dipendenti ne hanno 6000 e che non curano solo la riscossione coattiva delle entrate, ma che gestiscono l'intero processo che va dalla individuazione dei presupposti dell'entrata all'accertamento, dalla liquidazione del tributo alla cura dei rapporti in loco con i contribuenti. Per questa ragione e per la efficienza assicurata dalle aziende private, sempre più enti ( a cominciare dalle maggiori città ) hanno esternalizzato i servizi , conseguendo risultati economici soddisfacenti.

A questo proposito, occorre smentire una volta per tutte l'affermazione che proviene da commentatori disinformati e/o in malafede: costoro sostengono che gli aggi di riscossione richiesti e percepiti dalle società private sarebbero di gran lunga superiori rispetto a quelli percepiti da Equitalia.

E' un falso clamoroso: per l'attività di riscossione coattiva l'aggio contrattuale medio percepito dalle società predette è inferiore a quello percepito da Equitalia che, in aggiunta, addebita al comune tutte le spese in caso di inesigibilità.

Una conferma di quanto appena affermato si riscontra nell'art. 52 del Decreto legge n.69/2013 che ha modificato l'art.10, comma 13 quinquies del D.L. n. 201/2011, anticipando dal 31 dicembre al 30 settembre 2013 il termine entro il quale il MEF dovrà fissare i rimborsi spettanti agli agenti della riscossione, ovvero ad Equitalia.

Tornando al tema principale, è di tutta evidenza che il riordino della fiscalità locale e la disciplina che dovrà regolare la gestione esternalizzata dei servizi tributari degli enti locali devono essere attuate attraverso regole facenti parte di un *corpus* normativo sistematico e completo.

A tal fine il Parlamento può fare tesoro della esperienza delle società che operano nel settore, ascoltando le loro proposte, esaminando le criticità che esse riscontrano quotidianamente, valutando le soluzioni da loro proposte.

Può, per quanto riguarda la riforma della riscossione, trarre elementi di conoscenza e di valutazione dallo studio, elaborato da una commissione di esperti, e trasfuso in una bozza di riforma che disciplina in maniera coordinata l'intero procedimento esecutivo fiscale.

Se non si seguirà questa strada, utilizzando al meglio lo strumento della delega fiscale, ci saranno, dopo il 31 dicembre prossimo, ulteriori proroghe di un sistema di riscossione che tutti considerano inefficiente e costoso, ma che si perpetua nel tempo inesorabilmente per ...

Le società concessionarie dei servizi tributari che operano con diligenza ed onestà, chiedono norme semplici, regole stringenti ed imparziali che garantiscano trasparenza e rigore gestionale, perché sono consapevoli che l'istituto della concessione ha una prospettiva di crescita se si evita l'ingresso nel sistema di soggetti privi di requisiti di onorabilità, economici e tecnici e se si attribuiscono alla Corte dei Conti ed Ministero dell'economia e delle finanze poteri ispettivi e di controllo efficaci.

Allo stesso tempo è necessario che la fiscalità locale cessi di essere il terreno di contese politiche e di scorribande legislative che disarticolano un sistema già a pezzi, introducendo modifiche che, interferendo sui contratti in corso, mettono nei guai i Comuni e le aziende concessionarie.

Riformare il sistema della esternalizzazione della gestione dei servizi tributari degli enti locali è, quindi, urgente perché l'apporto delle aziende private è ormai indispensabile per l'ente locale che voglia realizzare le proprie entrate ed eliminare l'evasione

Con regole nuove, meditate ed informate ai principi di imparzialità, concorrenza e trasparenza, si può fare molto nell'interesse dei comuni, delle società private e dei cittadini.

Nell'immediato, è auspicabile che il Senato espunga dal testo della delega la disposizione sopra denunciata per i motivi spiegati.

Con fiducia profonda

Pietro di Benedetto - Presidente ANACAP